

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 7;

.....

.....

.....

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri;

e) Segretariato generale, Segretario generale, Vice Segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;

g) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i dipartimenti;

h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

Art. 2

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

1. Costituiscono uffici di diretta collaborazione del Presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, i seguenti uffici:
 - a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
 - b) l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
 - c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
 - d) l'ufficio del consigliere militare.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono strutture equiparate a quelle generali di cui agli articoli 3 e 4.
3. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale al Presidente ai fini dell'espletamento delle sue funzioni ed assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi politici.
4. L'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attività del Presidente e del Consiglio dei ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'ufficio gli uffici stampa dei Vicepresidenti e dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente in data 10 novembre 1993.
5. L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attività in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.
6. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresì gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio è preposto il Capo dell'Ufficio.

Art. 3

Strutture del Segretariato generale a servizio del Presidente

1. Le strutture generali del Segretariato generale a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal decreto legislativo sono le seguenti:
 - a) ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
 - b) ufficio del Segretario generale;
 - c) dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
 - d) dipartimento per il coordinamento amministrativo;
 - e) dipartimento per la protezione civile;
 - f) dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.
2. Per i compiti di organizzazione e gestione delle risorse, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, il Segretariato generale si articola altresì nelle seguenti strutture generali:
 - a) dipartimento per l'organizzazione e l'informatizzazione;
 - b) dipartimento per le risorse umane;
 - c) ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili; ;

- d) ufficio bilancio e ragioneria;
- e) dipartimento del cerimoniale di Stato;
- f) ufficio per il controllo interno;
- g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

Art. 4

Strutture affidate ad Autorità politiche per l'esercizio di funzioni delegate

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari delegati si avvalgono delle seguenti strutture generali del Segretariato generale:

- a) dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
- b) dipartimento per le riforme istituzionali;
- c) dipartimento per il programma di Governo;
- d) dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica;
- e) dipartimento per il coordinamento delle politiche europee;
- f) dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali;
- g) ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- h) ufficio di segreteria della conferenza Stato-città' ed autonomie locali
- i) dipartimento della funzione pubblica;
- l) dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
- m) dipartimento per i diritti e le pari opportunità;
- n) dipartimento per le politiche per la famiglia;
- o) dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive;
- p) dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- q) dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;
- r) ufficio nazionale per il servizio civile;

2. Per le strutture della Presidenza affidate, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilità di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un Sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Quando l'affidamento di una struttura generale alla responsabilità di un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge, il Segretario generale propone al Presidente, entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione del Segretario generale, le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.

4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo, strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.

Art. 5

Segretario generale

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione del Segretariato generale; risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario; adotta, anche mediante delega, i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge; e' responsabile dell'acquisizione delle risorse umane della Presidenza, e dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, la gestione accentrata.

2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza; li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalità stabilite dalle disposizioni concernenti l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.

3. Il Segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività da svolgere, nonché, per le strutture generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il presidente.

4. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale ed esercita le funzioni da questo delegate. Nel caso di più Vicesegretari generali, uno di essi e' delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di Vicesegretari generali, il Segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno o più dirigenti di prima fascia o equiparati.

Art. 6

Conferenza e Consigli dei capi delle strutture generali

1. Il Segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi delle strutture generali, per acquisirne il parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonché per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.

2. Al fine dell'esame congiunto delle questioni di interesse comune a più strutture generali, il Segretario generale convoca e presiede il consiglio "politiche gestionali" e il consiglio "politiche istituzionali", coinvolgendo tutte o alcune delle strutture interessate.

3. Per il coordinamento di interventi comuni a più strutture, alcune delle quali affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari delegati, nonché per la trattazione di casi di particolare rilevanza, anche comunitaria, per l'azione del Governo, il Segretario generale, su direttiva del Presidente e d'intesa col Ministro o Sottosegretario interessato, convoca e presiede specifici gruppi di coordinamento.

4. Per l'esame preparatorio di profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti più amministrazioni il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri. La conferenza può essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, che la presiede anche tramite un suo delegato.

Art. 7

Organizzazione delle strutture generali

1. Nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, all'organizzazione delle strutture generali,

ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, si provvede con decreto del Segretario generale e, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari, con decreto dei Ministri o Sottosegretari medesimi.

2. L'organizzazione delle Unità di coordinamento interdipartimentale, istituite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo, è disciplinata con decreto del Segretario generale. Con la stessa modalità sono individuate le risorse di cui si avvalgono le Unità stesse e sono adottati i provvedimenti di carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE GENERALI PER LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Sezione I

Art. 8

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed e' posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura altresì gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

3. Il capo dell'Ufficio informa il Segretario generale sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.

Art. 9

Ufficio del Segretario generale

1. L'Ufficio del Segretario Generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale; coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza. L'Ufficio assicura i servizi generali nella sede di governo.

2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; assicura, nei limiti delle spese sostenute dal Segretariato Generale, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con il supporto degli uffici preposti all'informatizzazione; cura la gestione del sito *intranet* e promuove iniziative di comunicazione interna; cura la gestione della biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato della Presidenza nonché le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di

fotoriproduzione; provvede alla pubblicazione su sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo assicurandone la consultazione gratuita ai cittadini; assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo; cura la gestione dei servizi per l'alloggio del Presidente; cura la sicurezza del servizio di trasporto e provvede alla gestione dell'autoparco della Presidenza; assicura il coordinamento per l'adempimento dei compiti demandati allo Stato italiano per garantire la gestione del servizio pubblico regolamentato (PRS) nell'ambito del programma di navigazione satellitare "Galileo".

3. L'Ufficio assicura altresì il supporto organizzativo ed il servizio di segreteria della conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, di cui al comma 4 dell'articolo 6. L'ufficio assicura altresì il servizio di segreteria della conferenza e dei consigli di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

4. Costituisce servizio dell'Ufficio la Segreteria speciale principale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nel cui ambito opera il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.

5. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello di ufficio dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il Capo dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di tre servizi. L'Ufficio assiste il Segretario generale nel supporto al Presidente in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali e comunitarie in raccordo con le altre strutture della Presidenza, di rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato e nello svolgimento delle funzioni di raccordo organizzativo degli organismi facenti capo al Segretariato generale, in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario.

6. L'Ufficio del Segretario generale si articola in non più di sette servizi e si avvale di due dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale per il coordinamento di aree di attività dell'Ufficio, cui possono essere attribuite anche funzioni di Vice Capo dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale altresì di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.

7. Il Capo dell'Ufficio del Segretario Generale è nominato ai sensi dell'art. 18 della legge.

Art. 10

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi opera nel settore del coordinamento dell'attività normativa del Governo e assicura alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale.

2. Il dipartimento in particolare:

a) coordina e promuove l'iniziativa legislativa e regolamentare del Governo; verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza nonché il corretto uso delle diverse fonti normative;

b) provvede, in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;

c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualità dei testi normativi; compie analisi e formula proposte ai fini della revisione e semplificazione della normativa; coordina i processi di riassetto e riordino dell'ordinamento normativo; collabora all'attuazione delle politiche di qualità della regolazione; attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi;

e) verifica le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative normative del Governo, ivi compresa l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR);

f) collabora con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e con il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, all'attuazione

unitaria nell'ordinamento nazionale nonché alla trattazione delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea e alla verifica di compatibilità comunitaria delle iniziative di legge e regolamento ai fini dell'iscrizione delle stesse all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri;

g) svolge le attività di ricerca ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal sottosegretario alla Presidenza o dal segretario generale;

h) esprime pareri giuridici, sovrintende al contenzioso ordinario e amministrativo che cerne la Presidenza, con esclusione del contenzioso in materia di lavoro; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità ed i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale; assicura l'attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, e, in particolare, delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^o febbraio 2007; coopera con le altre amministrazioni competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

i) cura gli adempimenti connessi all'istruttoria e alla gestione-stralcio finalizzate al pagamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli indennizzi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, e provvede al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza del Dipartimento.

3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.

4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi.

5. Presso il Dipartimento opera la segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

6. Il dipartimento, altresì, si avvale di non più di otto unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 11

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine il dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo e monitoraggio, anche ai fini della verifica della fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza.

2. Il dipartimento, in particolare, cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. Il dipartimento garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; con i Commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali; con gli organismi, i comitati, le commissioni istituiti per le finalità del settore. Il dipartimento è, altresì, la "Struttura" individuata ai sensi dell'articolo 1, lettera d) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100. In tal senso il dipartimento provvede ad assicurare il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei cui all'articolo 2 bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, per tutte le competenze previste dallo stesso decreto legislativo; a curare la predisposizione dei decreti annuali sui flussi d'ingresso ed eventuali decreti da emanare in via transitoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998; a predisporre decreti di decurtazione delle quote annuali d'ingresso ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100; ad assicurare il

coordinamento tra le attività previste dal Gruppo tecnico di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quelle proprie attraverso periodiche riunioni.

3. Nell'ambito del dipartimento opera la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi.

Art. 12

Dipartimento per la protezione civile

1. Il dipartimento per la protezione civile esercita, nell'ambito degli indirizzi del Presidente, le funzioni attribuitegli dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il dipartimento provvede inoltre a:

a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) garantire il supporto alle attività della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile e del comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;

d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il dipartimento si articola in non più di nove uffici e in non più di quarantatré servizi. Il Capo del dipartimento si avvale di un Consigliere giuridico e di un Vice Capo dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un consulente-dirigente generale, che opera alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento.

Art. 13

Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali

1. Il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali opera nel settore della concertazione e dello sviluppo economico e sociale dei territori. Coordina le attività di relazione istituzionale tra Governo, amministrazioni centrali dello Stato, Regioni, enti locali e parti sociali. Promuove, indirizza e coordina i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori; a tal fine segue l'attuazione degli interventi e dei progetti attivati a seguito di processi concertativi e la valutazione dei loro effetti economici sul territorio.

2. Il Dipartimento partecipa alla fase istruttoria dei provvedimenti governativi che presentano implicazioni economiche e finanziarie per le economie territoriali; cura l'azione di supporto e di coordinamento tra amministrazioni centrali, istituzioni territoriali e parti sociali nei processi di elaborazione e stesura dei provvedimenti economico-finanziari del Governo aventi una valenza di carattere generale. Segue la dinamica delle economie locali al fine di procedere ad un sistematico monitoraggio delle situazioni e delle loro criticità ed elabora iniziative volte ad accelerarne i processi economici di sviluppo.

3. Presso il dipartimento opera l'Osservatorio per la piccola e media impresa.

4. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sei servizi.

Art. 14

Dipartimento per l'organizzazione e l'informatizzazione

1. Il dipartimento per l'organizzazione e l'informatizzazione cura gli affari ed i servizi generali della Presidenza e predispose e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza.

2. Il dipartimento, in particolare, cura il coordinamento delle attività finalizzate alla partecipazione della Presidenza ad eventi istituzionali, fornisce supporto organizzativo e gestionale ai comitati ed agli altri organi collegiali che operano nell'ambito della Presidenza, ove non diversamente disposto, elabora strategie e programmi per la formazione del personale, promuove iniziative per facilitare il raggiungimento della sede di servizio da parte dei dipendenti ed assicurare il benessere organizzativo; coordina le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il dipartimento inoltre cura l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del Segretario generale; supporta l'Ufficio del Segretario Generale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sei servizi.

Art. 15

Dipartimento per le risorse umane

1. Il dipartimento per le risorse umane è la struttura che assicura il supporto nelle attività di carattere generale che riguardano l'acquisizione, lo sviluppo e la valorizzazione professionale delle risorse umane della Presidenza, nella gestione dei rapporti di lavoro e del relativo contenzioso, nelle relazioni con le Organizzazioni sindacali. Cura altresì le attività volte a garantire sui luoghi di lavoro la tutela della salute, mediante attività di supporto medico.

2. Il dipartimento in particolare provvede, in un quadro di programmazione generale coerente con le esigenze funzionali delle strutture e con le compatibilità finanziarie, alla acquisizione di nuove risorse umane, alla valorizzazione e sviluppo professionale dei dipendenti, alla loro razionale assegnazione alle strutture, alla gestione degli istituti giuridici ed economici dei rapporti di lavoro; gestisce il contenzioso del lavoro; cura le relazioni sindacali ed i rapporti con l'Aran, assicura il supporto nella contrattazione collettiva; svolge attività di supporto e di consulenza nelle materie di propria competenza a favore di tutte le strutture della Presidenza.

3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sette servizi.

4. Presso il dipartimento opera, altresì, l'Ufficio del medico competente che svolge funzioni di prevenzione e di medicina del lavoro, oltre a funzioni di assistenza medica di primo soccorso all'interno della Presidenza. L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi e si avvale di non più di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente degli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 40, comma 1.

Art. 16

Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili

1. L'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e la gestione degli immobili provvede, in un quadro unitario di programmazione generale, annuale e pluriennale, all'approvvigionamento e conservazione di beni ed all'approvvigionamento di servizi, esclusi quelli di natura informatica, che rientrano nella competenza del Dipartimento per l'organizzazione e l'informatizzazione, nonché alla gestione ottimale degli immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le esigenze delle strutture della Presidenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio effettua l'analisi, la programmazione, la gestione e la valutazione delle scelte inerenti alle esigenze locative, all'acquisizione dei beni e dei servizi ed alla esecuzione di lavori, provvedendo all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative.
3. L'Ufficio provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi di conduzione e di manutenzione dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, utilizzando a tale fine le risorse finanziarie stanziare. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. All'Ufficio fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
4. L'Ufficio si articola in non più di quattro servizi.

Art. 17

Ufficio bilancio e ragioneria

1. L'Ufficio bilancio e ragioneria svolge compiti di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo.
2. L'Ufficio, in particolare, predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e i relativi decreti di variazione, tiene le scritture contabili, elabora il conto finanziario di gestione e, attraverso l'analisi dei flussi di entrata e di uscita, assicura il monitoraggio della situazione finanziaria, anche mediante analisi economiche e di budget. L'Ufficio, inoltre, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita il controllo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti adottati dalla Presidenza e vigila sui cassieri. Cura, infine, i rapporti con la Corte dei conti, la Banca d'Italia e con il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato.
3. L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi e si avvale altresì di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca con incarico di livello dirigenziale generale a valere sul contingente di cui all'art. 40, comma 1.

Art. 18

Dipartimento del cerimoniale di Stato

1. Il dipartimento del cerimoniale di Stato opera in materia di cerimoniale di Stato nazionale e delle formalità pubbliche istituzionali, anche di rango costituzionale.
2. Il dipartimento, in particolare, coordina il cerimoniale dello Stato di carattere nazionale, comprese le festività e i lutti nazionali, l'uso dei simboli di Stato, gli onori, le precedenze delle cariche pubbliche, impartendo disposizioni generali e speciali agli organi pubblici in Italia e all'estero. Cura inoltre il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le adesioni governative. Assiste il Presidente della Repubblica e i Presidenti Emeriti della Repubblica

nell'attività di rappresentanza istituzionale. Coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice in Italia. Il dipartimento, inoltre, cura l'Araldica pubblica nazionale e locale, le proposte di conferimento onorifico al Merito della Repubblica di competenza del Governo e il riconoscimento delle concessioni onorifiche attribuite dalla Santa Sede a cittadini italiani.

3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e quattro servizi.

Art. 19

Ufficio per il controllo interno

1. L'Ufficio per il controllo interno esercita, nelle forme indicate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività di valutazione e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico-amministrativo della Presidenza. Riferisce al Segretario generale e, per le strutture loro affidate, ai Ministri e Sottosegretari delegati.

2. L'Ufficio, in particolare, cura la predisposizione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Segretario generale e dai Ministri senza portafoglio, svolge la funzione di supporto per la valutazione dei dirigenti secondo previsioni normative e contrattuali, in conformità dei criteri adottati con decreto del Presidente. L'Ufficio cura altresì il coordinamento e l'indirizzo metodologico delle attività di controllo di gestione. Coordina le strutture istituite, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 286, dai dipartimenti ed uffici affidati alla responsabilità di Ministri senza portafoglio e di Sottosegretari di Stato, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri e delle metodologie in uso nella Presidenza.

3. La direzione dell'Ufficio è affidata ad un organo monocratico.

4. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale. Il Capo dell'Ufficio è nominato, ai sensi dell'art. 18 della legge, con decreto del Presidente tra i dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalità.

5. L'Ufficio si articola in non più di tre servizi.

Art. 20

Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari

1. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo ed umanitari è la struttura di supporto per la disciplina, il coordinamento, l'effettuazione ed il controllo del trasporto aereo di Stato.

2. L'Ufficio, in particolare, cura l'attuazione delle direttive del Presidente in materia di trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie; provvede, mediante aeromobili appositamente allestiti ed equipaggi dedicati, alla pianificazione ed all'effettuazione dei viaggi aerei del Presidente e del Vicepresidente; organizza e coordina il trasporto aereo per finalità umanitarie e sanitarie, predisponendo le condizioni per l'effettuazione del servizio con l'impiego dei veicoli appositamente attrezzati e di personale sanitario e tecnico; coordina il trasporto aereo per scopi di sicurezza in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 8, del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con legge 2 luglio 2002, n. 133; sottopone a monitoraggio gli impieghi degli aeromobili di stato ed equiparati e l'andamento finanziario del settore, formula proposte di razionalizzazione del trasporto aereo di Stato; partecipa alle attività di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461; riveste, in ambito

EUROCONTROL, le funzioni di Agenzia nazionale per l'esenzione dai flussi del traffico aereo ad aeromobili di Stato e privati, attribuendo le priorità sulla base di rilevanti esigenze di interesse pubblico.

3. L'Ufficio si articola in un servizio.

CAPO III

VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO, MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DELEGATI

Sezione I

Art. 21

Uffici di diretta collaborazione

1. Il Vicepresidente, i Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti uffici e' disciplinata dal presente articolo. All'adozione di una composizione diversa da quest'ultima si provvede, nei limiti delle risorse di bilancio, con decreti del Presidente, su proposta del Vicepresidente, Ministro o Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.

2. Gli uffici di diretta collaborazione del Vicepresidente e dei Ministri senza portafoglio hanno la seguente composizione:

- a) ufficio di gabinetto;
- b) settore legislativo;
- c) segreteria particolare;
- d) ufficio stampa.

3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Vice Presidente o del Ministro ed e' nominato da questi ultimi tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità. L'ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale terza del personale della Presidenza, o livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all'area funzionale seconda del personale della Presidenza, o livello equiparato.

4. Il Vice Presidente o il Ministro puo' avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata professionalita'. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza. Al settore e' preposto un consigliere giuridico, designato dal Vice Presidente o dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all'area funzionale terza del personale della Presidenza, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale seconda del personale della Presidenza, o livello equiparato,

5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all'area funzionale seconda del personale della Presidenza, o livello equiparato.

6. I dipendenti dei commi 3, 4 e 5 sono tratti dalle categorie indicate dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto ministeri o estranei alla pubblica amministrazione, con oneri a carico degli uffici di diretta collaborazione

7. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Vicepresidenti e dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente.

8. Gli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza e dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata secondo modalità analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti dell'area seconda del personale della Presidenza o livello equiparato. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto ministeri o estranei alla pubblica amministrazione, con oneri a carico degli uffici di diretta collaborazione. Il Sottosegretario può attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.

9. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare.

10. Il Ministro a cui siano delegate funzioni afferenti a più strutture generali si avvale comunque di un solo ufficio di diretta collaborazione.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

Sezione II

Art. 22

Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento.

2. Il dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari nonché sull'assegnazione di progetti di legge alla sede deliberante o redigente; la presentazione delle relazioni tecniche richieste dal Parlamento sui provvedimenti o sugli emendamenti; la trasmissione delle relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, nonché di informazioni richieste dagli organi parlamentari; i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare di indirizzo e di controllo, con la predisposizione delle risposte degli atti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo di indirizzo e di controllo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, nonché degli ordini del giorno; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

3. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di sette servizi.

Art. 23

Dipartimento per le riforme istituzionali

1. Il dipartimento per le riforme istituzionali opera nel settore del coordinamento, dell'indirizzo e della promozione di iniziative, anche normative, in materia di riforme istituzionali ed elettorali.

2. Il dipartimento, in particolare, fornisce assistenza tecnica ed amministrativa all'attività dei comitati di studio istituiti presso il dipartimento per finalità connesse alle competenze svolte. Procede inoltre allo studio ed all'analisi delle questioni istituzionali ed elettorali, nonché alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi di riforma del sistema istituzionale.

3. Il dipartimento si articola in non più di un ufficio e non più di due servizi.

Art. 24

Dipartimento per il programma di Governo

1. Il dipartimento per il programma di Governo opera nell'area funzionale della promozione, del coordinamento, del monitoraggio, della verifica e delle valutazioni dell'attuazione e dell'aggiornamento del programma di Governo.
2. Il dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti riguardanti: impulso all'attuazione del programma e degli obiettivi di Governo; monitoraggio legislativo e amministrativo dell'attuazione del programma, delle politiche settoriali e degli obiettivi economico-finanziari; segnalazione di eventuali ritardi o difficoltà; diffusione, attraverso mezzi di comunicazione di massa, dell'attività governativa in linea con il programma, nel segno della trasparenza; analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare il programma di Governo; analisi del programma governativo e degli impegni assunti nell'Unione Europea; valutazione delle politiche pubbliche nell'ambito dell'attuazione del programma di Governo.
3. Presso il dipartimento opera il "Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato".
4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di cinque servizi.

Art. 25

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

1. Il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica svolge le attività di:
 - a) segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che comprende lo svolgimento di compiti operativi, di amministrazione, di coordinamento e di supporto per le istruttorie per il CIPE e per le Commissioni e i Comitati che operano in tale ambito, effettuando a tal fine attività di raccordo con le altre Amministrazioni;
 - b) regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore; coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici; gestione e cura dei rapporti istituzionali;
 - c) analisi e valutazioni in materia di andamenti micro-economici, macro-economici e relativi interventi di politica economica e finanziaria, a livello nazionale, comunitario e internazionale; monitoraggio degli sviluppi economici correnti e prospettici del Paese nonché di specifici settori produttivi e mercati.
2. Il Dipartimento si articola nell'Ufficio centrale di segreteria del CIPE che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lett. a) e, comunque, per quanto non diversamente previsto, i compiti già attribuiti al Servizio centrale di segreteria del CIPE, e nell'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lett. b). Presso il Dipartimento opera altresì, in posizione di raccordo funzionale con il capo del Dipartimento, l'Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica che svolge le attività di cui al comma 1, lett. c).
3. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano inoltre il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e le relative strutture di supporto di cui ai punti 2.3 e 2.4 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 81, la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e l'Unità tecnica finanza di progetto, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che, in relazione alle relative competenze, garantiscono il supporto tecnico

all'attività del CIPE. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. A tale scopo e a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, il NARS, la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e l'Unità tecnica finanza di progetto, sono riorganizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di dodici servizi. Il Capo del dipartimento si avvale altresì di un consigliere giuridico, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, coadiuvato da consulenti ed esperti nominati ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo a valere sul contingente di consulenti ed esperti determinato con decreto del Presidente per le esigenze del Dipartimento. Al Dipartimento si applica l'articolo 18, comma 3, terzo periodo della legge con riferimento alla figura del Vice Capo Dipartimento.

Art. 26

Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee

1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche europee opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con l'Unione europea e svolge l'attività inerente all'attuazione delle politiche dell'Unione europea ed alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione della normativa e degli atti dell'Unione europea.

2. Il dipartimento svolge attività di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa e degli atti dell'unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie, delle parti sociali e degli altri operatori interessati, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri, in sede europea; svolge le attività collegate alla partecipazione del Parlamento, nonché delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie, al processo di formazione della normativa e degli atti dell'Unione europea; cura la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria; vigila sull'attuazione della normativa e degli atti dell'Unione europea; coordina le attività per l'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche a tali atti attivando tutte le possibili azioni per la prevenzione del contenzioso, per la risoluzione delle procedure di infrazione e per l'adempimento delle pronunce degli organi giurisdizionali comunitari; segue le questioni attinenti al mercato interno, ivi comprese quelle relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi e delle merci, alla libertà di stabilimento ed al diritto delle società; assicura il monitoraggio e l'attività di informazione preventiva nei settori della concorrenza, degli aiuti di Stato e degli appalti pubblici, al fine di garantire la coerenza della legislazione e della prassi applicativa dello Stato, delle Regioni delle Province autonome e delle autonomie con i principi e con le norme dell'Unione europea; promuove l'informazione e la formazione sulle attività dell'unione europea; cura la diffusione delle notizie relative ai diritti dei cittadini dell'Unione europea; coordina la predisposizione del piano nazionale di riforma e dei rapporti annuali, in attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

3. Nell'ambito del dipartimento ed alle dipendenze funzionali del Ministro, opera il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, quale supporto operativo del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie.

4. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di tredici servizi. Uno degli uffici svolge funzioni di segreteria per il funzionamento del Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (CIACE) e del Comitato Tecnico Permanente.

Art. 27

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali

1. Il dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie ed è la struttura di cui il Presidente si avvale, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza.

2. Il dipartimento provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; l'attività delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche ed i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, la vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla SSPAL; l'iniziativa legislativa in materia di individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; la promozione, il coordinamento e la realizzazione delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Il dipartimento si articola in non più di cinque uffici e non più di tredici servizi.

Art. 28

Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

1. L'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano svolge funzioni istruttorie e di supporto all'attività della Conferenza ed opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente.

2. L'Ufficio provvede a tutti gli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni della Conferenza ed in particolare: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della Conferenza; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla leale collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome; agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della Conferenza; all'attività istruttoria relativa alla partecipazione del Presidente della Conferenza a comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi; alle attività istruttorie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza unificata;

3. Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il responsabile dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere incaricato, con decreto del Presidente, di svolgere le funzioni di segretario della Conferenza unificata e, conseguentemente, di coordinare l'attività istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'Ufficio si articola in non più di sei servizi ed una segreteria tecnica di livello dirigenziale non generale e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di tre.

Art. 29

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato –città ed autonomie locali

1. L'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali opera nell'area funzionale del rapporto con il sistema delle autonomie locali al fine di promuovere la collaborazione tra Stato e autonomie locali svolgendo attività istruttoria con gli enti locali per l'esame delle questioni di competenza della Conferenza.

2. L'Ufficio di segreteria, di cui all'art. 10 comma 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, cura in particolare: l'attività istruttoria sulle questioni all'esame della Conferenza curando il coordinamento con gli enti locali nonché la reciproca informazione; gli adempimenti per la partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti normativi comunitari; l'approfondimento ai fini delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 281/1997; gli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute curando il raccordo tra le amministrazioni statali anche ai fini delle funzioni di Presidenza della Conferenza medesima nonché quelli strumentali all'attività dei gruppi di lavoro; il raccordo con le Prefetture per l'attuazione delle misure di coordinamento tra lo Stato e le autonomie locali, secondo le modalità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 180/2006; l'attività istruttoria e di supporto della Conferenza Unificata, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'art.33, comma 3.

3. Il Direttore dell'Ufficio svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

Art. 30

Dipartimento della funzione pubblica

1. Il dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto per il coordinamento, la promozione, la vigilanza e la verifica delle attività in materia di lavoro pubblico, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di innovazione dei modelli organizzativi e gestionali diretti ad assicurare l'efficienza, efficacia ed economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese.

2. Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; definizione di modelli organizzativi di funzionamento di Ministeri ed enti pubblici e conseguenti riflessi sugli assetti del personale e dei processi di mobilità; attività residuali della segreteria dei ruoli unici e attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482 e della legge 15 luglio 2002, n. 145; cura della banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione, aggiornamento professionale e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni; coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza nonché definizione di programmi generali ed unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione, l'attività e la qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni; promozione e coordinamento dell'attività amministrativa di semplificazione delle strutture e dei procedimenti; Il dipartimento esercita altresì compiti ispettivi sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro pubblico, sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e

sull'ottimale utilizzazione del personale pubblico.

3. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui all'art.2, commi primo, secondo e terzo, nonché agli artt 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n.536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto. Il Dipartimento si avvale altresì di non più di dieci unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137."

4. Il dipartimento si articola in non più di sette uffici e non più di ventisei servizi. Presso il Dipartimento opera inoltre, alle dirette dipendenze del Ministro, l'Ispettorato per la funzione pubblica, articolato in un ulteriore servizio.

Art. 31

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie opera nel settore del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.

2. In particolare, il dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduce in piani di azione e progetti coordinati, finalizzati al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle pubbliche amministrazioni, per riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti; trasformare la pubblica amministrazione attraverso la realizzazione di iniziative di grande innovazione aventi ricadute sulla organizzazione e sulle procedure interne in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; ridurre il digital-divide , attraverso iniziative per promuovere le competenze necessarie ad un adeguato uso delle tecnologie nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione centrale e locale, dell'impresa, del lavoro, della salute, dell'attività sociale e dei cittadini; esportare le "migliori pratiche" attraverso i progetti di "e-Government per lo sviluppo" e sostenere l'azione del Governo Italiano nei rapporti bilaterali e multilaterali; il dipartimento cura altresì il supporto al funzionamento e all'attività dei comitati dei Ministri per la società dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.

3. Il dipartimento fornisce altresì supporto per l'esercizio delle funzioni e dei poteri spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di undici servizi.

Art. 32

Dipartimento per i diritti e le pari opportunità

1. Il dipartimento per i diritti e le pari opportunità opera nell'area funzionale inerente alle promozioni ed al coordinamento delle politiche concernenti i diritti della persona, le pari opportunità e l'imprenditoria femminile, nonché delle azioni di Governo in tema di diritti umani e di quelle volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui. Della struttura stessa il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per promuovere e coordinare le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

2. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie dei diritti umani, nonché della parità e delle pari opportunità ed il contrasto ad ogni forma e causa di discriminazione; alla cura dei

rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero nelle materie stese; alle adozioni delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari ed internazionali.

3. Presso il dipartimento operano altresì: la segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006; la segreteria del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di diritti umani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007; la segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 102; la segreteria del Comitato per l'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 101; la segreteria tecnica della Commissione costituita per l'attuazione dell'art. 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 in tema di prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

4. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi. Nell'ambito del dipartimento è altresì istituito l'Ufficio per la promozione per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due servizi.

Art. 33

Dipartimento per le politiche della famiglia

1. Il dipartimento per le Politiche della Famiglia opera nell'area funzionale della promozione e del coordinamento delle azioni del Governo volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito.
2. Il dipartimento, tra l'altro, cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale della famiglia, l'elaborazione ed il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia, e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali e internazionali; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia; sostiene l'attività e garantisce il funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; assicura il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
3. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di sei servizi. Presso il dipartimento opera, inoltre, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.

Art. 34

Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

1. Il dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive.
2. Il dipartimento ha il compito di provvedere agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riguardo a: promozione dei diritti dei giovani al lavoro, alla casa, alla formazione culturale e professionale, all'inserimento nella vita sociale e all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze; promozione dell'attività fisica e sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di salute della collettività, nonché quale mezzo di educazione e inserimento sociale; gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248; indirizzo e vigilanza sull'attività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato paralimpico e, per quanto di competenza, dell'Istituto per il credito sportivo, della Sportass e dell'Agenzia nazionale per i giovani; cura dei rapporti con gli organismi internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche giovanili e di sport e promozione dell'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari.
3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e sei servizi.

Art. 35

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

1. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria opera nell'area funzionale del coordinamento delle attività connesse alla comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150 e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali, di cui alle leggi 7 agosto 1990, n.250 e 7 marzo 2001, n.62.
2. Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione pubblica, coordina la comunicazione istituzionale, collabora, anche con le amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei servizi multimediali di pubblica utilità. Esso cura, altresì, gli affari relativi all'editoria e alla stampa - come previsto dall'articolo 32 *bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001 n.217 - la concessione di contributi diretti e indiretti all'editoria, nonché le attività inerenti i compiti che l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n.63, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 25 giugno 2005, n.109, attribuisce al Presidente ed alla Presidenza.
3. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.

Art. 36

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

1. Il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo esercita le competenze statali in materia di turismo, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 19 bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Il dipartimento, in particolare, esercita: compiti di elaborazione, anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano degli indirizzi generali, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale, in attuazione anche di quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135; iniziative di incentivazione in favore del settore turistico, programmazione e gestione di fondi strutturali; vigilanza sull'ENIT, sull'ACI e sul CAI; assistenza alla domanda turistica; promozione degli investimenti turistici all'estero ed in Italia; riconoscimento dei titoli di studio e autorizzazione all'esercizio delle attività professionali turistiche per i cittadini comunitari ed extracomunitari; relazioni istituzionali con l'Unione Europea e partecipazione alle fasi ascendente e discendente dell'elaborazione delle norme comunitarie; rapporti con le Organizzazioni Internazionali e con gli altri Stati Esteri nel settore di competenza.

3. Presso il dipartimento opera la Segreteria del Comitato delle Politiche Turistiche con funzioni di supporto all'attività dello stesso Comitato. Nell'ambito del dipartimento opera altresì l'Osservatorio Nazionale del Turismo per lo svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.

4. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di dieci servizi.

Art. 37

Ufficio nazionale per il servizio civile

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1998, n. 230, opera nelle materie disciplinate dalla medesima legge n. 230 del 1998, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, in particolare, cura la programmazione, l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile su tutto il territorio nazionale nonché fornisce gli indirizzi e coordina le attività svolte, in materia di servizio civile, dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
3. L'Ufficio si articola in non più di due uffici e non più di dieci servizi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DIRIGENZA

Art. 38

Strutture a supporto di organi collegiali e Commissari straordinari

1. Se non diversamente disposto in modo espresso, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al dipartimento per l'organizzazione e l'informatizzazione.
2. Se non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

Art. 39

Nomina e poteri dei dirigenti

1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 18, comma 3, ultimo periodo della legge, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo.
2. I capi dei dipartimenti della Presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le altre strutture generali, con provvedimenti del Segretario generale.
3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Il Segretario generale può delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali.
6. Con provvedimento dei Ministri e Sottosegretari delegati, nonché, per quanto di competenza, del Segretario generale sono conferiti gli incarichi dirigenziali per attività di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici.
7. Gli incarichi dirigenziali presso le strutture generali della Presidenza sono conferiti prioritariamente ai dirigenti dei ruoli della Presidenza.
8. All'assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale.

Art. 40

Disposizioni sull'affidamento di incarichi dirigenziali

1. Ferme restando la struttura e la composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, e' stabilito in dieci ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale e in dieci ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, un posto funzione di livello dirigenziale generale e due posti funzione di livello dirigenziale non generale sono resi indisponibili ai fini del trasferimento di risorse al Ministero della solidarietà sociale in attuazione del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 223, come modificato dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286.
3. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare funzioni di studio e di ricerca a dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale e con incarico di livello dirigenziale non generale in numero eccedente i limiti rispettivamente di nove ed otto unità, sarà reso indisponibile un pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di direzione per i quali sia prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.

4. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi del comma 3, l'individuazione degli incarichi da rendere indisponibili è effettuata dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario nell'ambito delle strutture a questi affidate se il conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi è effettuata dal Segretario generale.

5. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a condizione che non ne consegua il conferimento a dirigenti dei ruoli della Presidenza di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 3. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica per gli incarichi di direzione delle strutture generali di cui al presente decreto.

Art. 41

Responsabilità e gestione delle strutture

1. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilità gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
2. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, le attribuzioni rientranti nell'ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 19 ha efficacia a decorrere dal 1 luglio 2008. Fino a tale data alla direzione dell'Ufficio resta preposto un collegio composto da tre membri scelti dal Presidente del Consiglio con proprio decreto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalità. Il presidente del collegio è anche capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge.
2. Entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto sono adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui all'articolo 7.
3. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 2.
4. A decorrere dall'emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 2 con riferimento alle strutture generali di cui agli articoli 33 e 34 sono abrogati rispettivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006 istitutivo della struttura di missione denominata dipartimento per le politiche per la famiglia ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006, e successive modificazioni, istitutivo della struttura di missione denominata dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive.
5. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali di cui al presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2006 recante disciplina dell'organizzazione interna del dipartimento per la protezione civile.
6. A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 2, concernenti l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane e del Dipartimento per l'organizzazione e l'informatizzazione, i compiti che il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2005, attribuisce al Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici si intendono attribuiti, per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento per le risorse umane ed al Dipartimento per l'organizzazione e l'informatizzazione.

7. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede nel termine di trenta giorni alla verifica delle relative disposizioni al fine di verificarne l'efficienza e di introdurre ulteriori misure di razionalizzazione.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

